

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 110/98
del 1° dicembre 1998
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 74/98 del 17 luglio 1998 ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo gli adattamento della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 1, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 15 (direttiva 77/780/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo, dopo il secondo trattino (seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio), viene inserito il seguente trattino:

«— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adeguamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 15 (direttiva 77/780/CEE del Consiglio), al punto 18 (direttiva 89/647/CEE del Consiglio) e al punto 30A (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **398 L 0033**: Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).»

Articolo 3

I testi della direttiva 98/33/CE e gli adattamenti della direttiva 77/780/CEE, contenuti nel capitolo XI, B, III, punto 1, dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adeguato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. LIECHTENSTEIN
